



ALLEGATO SCARICHI 2

Oggetto: Ditta S.T.L. Petroli Srl - Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59. - Autorizzazione agli Scarichi di acque reflue ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. a) del DPR 59/2013 e art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

PREMESSO che la ditta S.T.L. Petroli Srl (P.Iva 13318041004), con sede legale in Roma (RM), viale Appio Claudio n. 35, con istanza presentata al SUAPE del Comune di Gubbio e pervenuta alla Regione Umbria al prot. n. 112325 del 22/05/2017 e successive integrazioni acquisite al prot. n. 87756 del 27/04/2018, n. 0192641 del 17/10/2019, n. 7911 del 17/01/2020 e n. 54776 del 20/03/2020, ha chiesto l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 per l'insediamento sito in Comune di Gubbio, loc. Spada, via S. Anna n. 5 (Foglio n. 297 part.IIIa 107);

CONSIDERATO inoltre che, nella sopra citata istanza, è ricompresa anche la richiesta di autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (caditoia stradale con recapito finale al fosso), delle acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose: cadmio, cromo totale, nichel, piombo, rame, zinco, oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti di cui alla Tabella 5 allegata alla DGR 627/2019, costituite dalle acque reflue derivanti dall'autolavaggio, previo trattamento con impianto di depurazione (separatore sedimenti – separatore oli con filtro a coalescenza – depuratore biologico – vasca di rilancio – filtrazione a quarzite e carboni attivi – impianto di riciclaggio);

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, recante "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale" a norma dell'art.23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012 (G.U. n. 124 del 29/05/2013 S.O. n. 42/L), in vigore dal 13 giugno 2013;

VISTO il D.Lgs. del 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. recante norme in materia ambientale e in particolare l'art. 124 relativo alla disciplina del rilascio e del rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi;

VISTA la Direttiva tecnica in materia di scarichi acque reflue approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2019 n. 627;

VISTO il Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio della Regione Umbria del 1 dicembre 2009, n. 357;



VISTA la D.G.R. 28 agosto 2018 n. 260 avente ad oggetto: “Piano di tutela delle acque – Aggiornamento 2016-2021”;

ACCERTATO che lo scarico industriale in questione recapita nei bacini drenanti indicati nella Tavola 15 “Bacini idrografici soggetti a specifici valori limite di fosforo e azoto” approvata con DGR 24 aprile 2012 n. 423;

ACCERTATO che l’istanza presentata dalla ditta S.T.L. Petroli Srl è completa di tutta la documentazione prevista e necessaria e che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio, ai sensi dell'art. 3 comma 1) lett. a) del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e dell’art. 124 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 s.m.i., alla ditta S.T.L. Petroli Srl (P.Iva 13318041004), con sede legale in Roma (RM), viale Appio Claudio n. 35, dell’autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (caditoia stradale con recapito finale al fosso) delle acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose: cadmio, cromo totale, nichel, piombo, rame, zinco, oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti di cui alla Tabella 5 allegata alla DGR 627/2019, costituite dalle acque reflue dell’autolavaggio richiamato in premessa, sito in Comune di Gubbio, loc. Spada, via S. Anna n. 5 (Foglio n. 297 part.IIIa 107), previo trattamento con impianto di depurazione (separatore sedimenti – separatore oli con filtro a coalescenza – depuratore biologico – vasca di rilancio – filtrazione a quarzite e carboni attivi – impianto di riciclaggio), secondo i documenti ed elaborati progettuali depositati in atti, con le seguenti prescrizioni:

1) PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE:

- a) L’impianto di depurazione delle acque reflue dovrà essere adeguatamente dimensionato sulla base della portata giornaliera dello scarico nel periodo di massima attività;

2) PRESCRIZIONI GESTIONALI:

- a) Mantenere accessibile ed ispezionabile l’impianto di depurazione delle acque reflue e il punto di ispezione e campionamento ubicato immediatamente a valle della vasca di rilancio del depuratore stesso;



- b) I pozzetti di campionamento ed ispezione della linea fognaria devono essere mantenuti in corretto stato. Gli stessi dovranno essere segnalati, ispezionabili, accessibili in sicurezza e aventi dimensioni e caratteristiche idonee al campionamento manuale o automatico;
- c) Le acque di scarico dovranno rispettare i valori limite di emissione imposti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i (scarico in acque superficiali).
- d) Qualora le acque di scarico abbiano un carico ≥ 5.000 AE (determinato a monte del trattamento depurativo) o una portata misurata ≥ 500 mc/giorno, le stesse dovranno rispettare, oltre i valori limite di emissione di cui al precedente punto c), anche i valori limite di emissione più restrittivi imposti dalla Tabella 6 allegata alla DGR 7 maggio 2019 n. 627 per i parametri fosforo totale (5 mg/l) e azoto totale (18 mg/l);
- e) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- f) Controllare, con cadenza annuale, lo scarico in corrispondenza del punto di ispezione e campionamento, ricercando i seguenti parametri: pH, Conducibilità, COD, Azoto nitrico, Azoto nitroso, Azoto ammoniacale, Solfati, Fosforo Totale, Cloruri, Tensioattivi totali, Fenoli, Solidi Sospesi totali, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Idrocarburi totali, Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Benzene, Saggio di Tossicità Acuta;
- g) Il campionamento e l'analisi chimico-biologica delle acque reflue, relativi agli autocontrolli di cui al precedente punto f), dovranno essere eseguiti da tecnico abilitato, che attesti il campionamento e certifichi la conformità dello scarico e l'eventuale presenza di altre sostanze pericolose in concentrazione superiore al limite di rilevabilità, non contenute nella presente autorizzazione. Il primo autocontrollo dovrà essere effettuato entro 180 giorni dall'attivazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue, sia in ingresso che in uscita dallo stesso, e i relativi certificati di analisi, unitamente al dato di portata giornaliera dello scarico (mc/giorno), dovranno essere trasmessi alla Regione Umbria e ad ARPA Umbria – Distretto di Gubbio – Gualdo Tadino. Successivamente, almeno ogni quattro anni, la ditta dovrà presentare alla Regione Umbria, quale Autorità competente AUA, e ad ARPA Umbria apposita comunicazione contenente i certificati di analisi dello scarico in uscita dall'impianto di depurazione. La Regione Umbria potrà procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative, qualora dalla comunicazione emerga che l'inquinamento provocato dall'attività e dall'impianto è tale da renderlo necessario;



- h) Qualora dagli autocontrolli effettuati venga riscontrata nello scarico la presenza di altre sostanze pericolose oltre quelle autorizzate, indicate nelle tabelle 4, 5, 5/A e 5/B allegate alla DGR 7 maggio 2019 n. 627, al di sopra del limite di rilevabilità analitico, deve essere inoltrata alla Regione Umbria, entro 180 giorni dal rilevamento, una comunicazione contenente gli esiti dell'attività di autocontrollo, per il successivo aggiornamento dell'AUA;
- i) Il sistema di trattamento delle acque reflue deve essere mantenuto sempre in perfetta efficienza da monitorare costantemente, e deve essere sottoposto a manutenzione e pulizia periodica, segnalando alla Regione Umbria e ad ARPA Umbria – Distretto di Gubbio - Gualdo Tadino, anticipatamente quando possibile o comunque tempestivamente, eventuali anomalie, nonché arresti temporanei di trattamento per manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'impianto stesso;
- j) Consentire ispezioni, verifiche e controlli, in qualsiasi ora e periodo dell'anno, agli Enti di controllo;
- k) I fanghi, gli oli, i carboni attivi esausti derivanti dalle operazioni di manutenzione e pulizia e tutti i rifiuti originati dall'attività di manutenzione dovranno essere conferiti a ditta autorizzata ai sensi della normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti di cui alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registro) dovrà essere resa disponibile per eventuali controlli. Qualora tali rifiuti fossero temporaneamente depositati in attesa del ritiro da parte della ditta, gli stessi devono essere raccolti in vasca di contenimento e in area dotata di copertura;

3) PRESCRIZIONI GENERALI:

- a) Qualora si intenda effettuare una modifica al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o in esercizio, provvedere ad inviare all'Autorità competente AUA la comunicazione di cui all'art. 6 del DPR 59/2013;
- b) Trasmettere alla Regione Umbria, alla fine dei lavori di esecuzione dell'impianto fognario, la comunicazione di fine lavori e dichiarazione di conformità delle opere eseguite, scheda tecnica dell'impianto di depurazione da cui si evinca il dimensionamento dello stesso e la data di attivazione dell'impianto.



Regione Umbria

Giunta Regionale

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e, in relazione alla gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione (art. 130).

F.to L'istruttore tecnico
(Dott.ssa Monia Velloni)